

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FARO 85

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESSINA ME VIALE
S.MARTINO IS.30 369

Numero REA: ME - 116933

Codice fiscale: 01353110834

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-06-2024 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "B" REP.37578 RACC.16536 STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE -SEDE - DURATA ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE E' costituita, con sede nel Comune di Messina, una società cooperativa sociale con la denominazione: "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FARO '85." La cooperativa ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze ed uffici, di trasferire la sede nel territorio nazionale, e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative. La sede sociale può essere trasferita ad altro indirizzo nell'ambito del medesimo comune con semplice decisione dell'Organo Amministrativo. L'Organo Amministrativo potrà inoltre deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie ed amministrative, filiali, uffici, rappresentanze, depositi e simili in Italia ed all'estero. ART. 2 DURATA La società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria. ART. 3 NORME APPLICABILI Si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla L. 3 aprile 2001, n.142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni. La Cooperativa può operare anche con terzi non soci. TITOLO II SCOPO OGGETTO ART. 4 SCOPO La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e mutualistica della azienda alla quale i soci conferiscono la propria attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci, ma può anche avvalersi delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci, sia persone fisiche che persone giuridiche.	

	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla L. 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana (ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale). La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti. A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa: 1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; 2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; 3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; 4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La cooperativa si avvale prevalentemente e maggioritariamente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci. L'Organo Amministrativo documenta tale condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio evidenziando contabilmente che il costo del lavoro dei soci è superiore al 50% (cinquanta per cento) del totale del costo del lavoro di cui all'art. 2425, 1° comma, punto B9. La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile. La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo. A tal fine, la cooperativa può aderire a una o più associazioni nazionali di rappresentanza e tutela della cooperazione giuridicamente riconosciute, e alle loro organizzazioni territoriali e settoriali. Su delibera del consiglio di amministrazione potrà aderire ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico, di lavoro o di servizio. La Cooperativa può operare anche con terzi non soci. ART.5 OGGETTO La Cooperativa non ha fini di lucro bensì, ai sensi dell'art.2511 c.c. è una società a capitale variabile con scopo mutualistico. La cooperativa, nell'ambito delle proprie atti-	

vità, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile.

Essa opererà, con l'ausilio dei soci anche per scopi di carattere sociale e solidaristico essendo, il carattere della stessa, animato da benemerite motivazioni di solidarietà verso coloro i quali si trovino in condizioni di bisogno. La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano. Per tale motivo la cooperativa potrà aderire a una delle organizzazioni riconosciute di rappresentanza assistenza e tutela, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o di settore. Potrà dare altresì adesione ad altri organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative a carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico.

La società potrà anche garantire ai propri soci alloggi, mezzi di trasporto ed ogni altro servizio occorrente alla loro attività ed al loro benessere e potrà istituire corsi e conferenze di preparazione, uniformazione ed aggiornamento professionale;

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci ha per oggetto:

- a) attivare e gestire servizi socio-psicoassistenziali alla prevenzione, atti a rimuovere gli ostacoli fisici e psichici per garantire alle persone di ogni condizione la piena realizzazione della propria personalità;
- b) gestire servizi domiciliari in favore delle famiglie in situazioni di disagio in particolare agli anziani, garantendone la permanenza nel proprio ambiente;
- c) gestire tutti i servizi relativi alla L. n. 87 del 1981 con particolare riferimento all'aiuto domestico ed all'assistenza infermieristica domiciliare;
- d) gestire servizi residenziali diurni di prevenzione e riabilitazione psico-motoria, di animazione culturale e di risocializzazione;
- e) assistere gli handicappati a domicilio e fornire loro le prestazioni necessarie anche di tipo residenziale diurne di cui alla legge regionale n. 68;
- f) promuovere ed organizzare attività di studio, ricerca, documentazione e di formazione per migliorare la qualità di servizi indicati ai punti precedenti;
- g) la cooperativa potrà gestire i servizi in proprio e/o stipulando convenzioni con Enti locali, pubblici e privati;
- h) gestire consultori con scopi sociali;
- i) compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale e finanziarie necessarie utili alla realizzazione degli scopi sociali;
- l) la promozione ed il sostegno di una rete di servizi a carattere

	territoriale e di un organico sistema di provvidenza;	
	m) lo stimolo delle iniziative finalizzate al superamento di situazioni emarginanti ed a consentire la partecipazione alla vita familiare e sociale; n) la promozione di studi sulle condizioni e sui problemi delle persone anziane; o) l'utilizzo del volontariato; p) la realizzazione di centri per i soggiorni climatici, marini, montani, termali e ricreativi in genere per anziani, giovani e bambini; q) l'istituzione e la gestione dei servizi per la realizzazione di centri residenziali in genere (case-albergo, case protette e comunità alloggio) asili nido, centri di sostegno scolastico; r) organizzare concerti, galà, feste popolari, folkloristiche; s) promuovere la conoscenza ed il recupero del patrimonio di storia, costume, tradizione, sia autonomamente che con la collaborazione delle istituzioni culturali, artistiche, sociali e sportive preposte; t) creare e gestire centri per la pratica sportiva; u) creare e gestire biblioteche, centri culturali; v) l'assicurazione agli utenti della libera scelta dei servizi e della partecipazione alla loro gestione; z) fornire direttamente o indirettamente pasti caldi e non a soggetti che versano in condizioni di disagio. La Società si propone inoltre lo svolgimento delle seguenti attività concernenti: 1. La formazione professionale come strumento della programmazione economica, tendente a favorire l'occupazione e la produzione del lavoro in armonia con il processo scientifico e tecnologico; 2. la promozione e gestione di corsi di formazione professionale in campo sanitario; 3. l'organizzazione e gestione di corsi di formazione continua in medicina (ECM). 4. La consulenza alle imprese e agli Enti pubblici, al fine di qualificare dal punto di vista manageriale gli imprenditori, i quadri dirigenti e intermedi; 5. lo svolgimento di Studi e ricerche industriali, sociologiche, statistiche e di marketing; 6. L'attività di progettazione, coordinamento e rendiconto di iniziative formative finanziate dal fondo Sociale Europeo per conto di Enti terzi; 7. Il controllo e la certificazione dei rendiconto di spesa relativa alle attività formative degli enti di formazione professionale e/o organismi previsti dalla normativa vigente per come previsto dalla Legge Regione Sicilia n. 24 del 26/11/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 8. La consulenza agli Enti pubblici per la predisposizione di progetti integrati territoriali; 9. La elaborazione e riproduzione di dispense e la redazione di riviste tecniche; 10. L'utilizzo di ogni altro strumento per la diffusione e la for-	

mazione della cultura dello sviluppo (conferenze, mostre, seminari, corsi didattici, convegni, attività di sperimentazione, e simili) promuovendo l'utilizzo delle innovazioni tecnologiche per imprese del mezzogiorno;

11. la gestione di servizi e strutture per l'attività di orientamento intesa quale servizio di consulenza rivolto agli enti pubblici e alle aziende, specialmente finalizzato alla selezione attitudinale dei giovani che si immettono nel mondo del lavoro;

12. L'analisi, le ricerche e gli studi relativi al mercato del lavoro regionale, nazionale ed europeo, collaborando anche con strutture pubbliche e private;

13. l'istituzione di centri di formazione, di addestramento e orientamento professionale e corsi isolati riservati a mutilati ed invalidi civili impossibilitati a frequentare i corsi normali;

14. l'istituzione di centri speciali di rieducazione e centri sperimentali di orientamento e formazione professionale riservati a mutilati ed invalidi civili, come pure l'istituzione di corsi speciali professionali per particolari categorie di lavoratori;

15. la collaborazione proficua con i Ministeri, gli Enti e le aziende interessate alla formazione e all'orientamento professionale per la compilazione di profili e di programmi tecnico - didattici, la consulenza circa la durata dei corsi, la scelta dei docenti, la scelta dei materiali e delle attrezzature tecnico - didattiche, la scelta della sede e tutto quanto possa occorrere per la buona riuscita dei corsi stessi;

16. la promozione e la gestione di corsi di formazione professionale in campo agricolo e forestale;

17. l'attività di ricerca e selezione di personale;

18. l'esercizio di attività di supporto alla ricollocazione professionale;

19. la gestione di servizi per l'internazionalizzazione delle P.M.I., fornendo consulenza per lo studio di nuovi mercati; l'implementazione di azioni di marketing internazionale e l'assistenza alle imprese nell'apertura di nuove opportunità all'estero;

20. La progettazione, gestione e realizzazione di missioni economiche, operative ed istituzionali in territorio nazionale ed estero o in Paesi obiettivo;

21. L'organizzazione di work shop, educational, road-show, presentazioni di filiere produttive e/o specificità e prodotti di area territoriali e geografiche definite su incarico di istituzioni pubbliche e private in contesti internazionali;

22. La progettazione, organizzazione e gestione di partecipazioni a Fiere Internazionali all'estero sia di settore che campionarie per P.M.I., Consorzi o filiere produttive, anche su incarico di istituzioni ed associazioni di categoria;

23. ideazione, progettazione e commercializzazione software per il web;

24. consulenza informatica;

25. progettazione e realizzazione di siti web;

26. la realizzazione e gestione di banche dati telematiche;

27. la società potrà altresì assumere e/o compiere mandati di rappresentanza per il conferimento di determinati affari in determinate zone ed effettuare la gestione di budget;

Per il conseguimento di tutti gli scopi sopra detti, la cooperativa potrà usufruire di contributi, finanziamenti, sussidi agevolati e di tutte le provvidenze in genere, statali, regionali, comunitarie e di ogni altro Ente.

La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi.

TITOLO III

SOCI LAVORATORI

ART. 6 REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci lavoratori è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa e deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci: volontari sociali, infermieri generici e professionali, medici in genere, operatori sociali, assistenti sociali, fisioterapisti, psicologi, puericultori, ostetrici ed altri utili al raggiungimento degli scopi sociali di cui all'art. 2.

Possono essere ammessi come soci lavoratori anche elementi tecnici e amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

La possibilità di ammettere come socio lavoratore "autonomo" chi esercita in proprio un'Impresa identica od affine rispetto a quella svolta dalla Cooperativa Sociale è subordinata all'effettiva ed utile sussidiarietà tra le due attività.

. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- * soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
- * soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- * soci in formazione che entro il termine massimo di cinque anni devono diventare soci a tutti gli effetti.

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

3.1 Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero com-

	plessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali. A tali soci può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci. Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Il numero dei soci in formazione non potrà essere superiore al terzo dei soci cooperatori. Tali soci hanno diritto di intervenire alle assemblee ma non hanno diritto di voto. Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa. I requisiti e le modalità di ammissione sono disciplinati dal regolamento approvato dalla assemblea dei soci. ART. 7 AMMISSIONE NUOVI SOCI Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere: a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita; b) l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge, del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione; c) l'indicazione dell'ulteriore rapporto di lavoro da intrattenere in conformità con l'art. 4, comma 3 del presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione; d) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute; e) La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; f) Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice	

civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

g) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'art. 46 dello presente statuto.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto e del regolamento ivi previsto e l'inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci lavoratori.

L'ammissione a socio ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione delibera il positivo accoglimento della domanda.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci lavoratori.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, chi l'ha presentata può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

Il consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 8 CARATTERISTICHE DELLE PARTECIPAZIONI DEI SOCI LAVORATORI

Il capitale sociale dei soci lavoratori è costituito da azioni che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Il socio lavoratore che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio lavoratore entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie azioni e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio lavoratore l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio lavoratore

re entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione
può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

ART. 9 DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

Le azioni sottoscritte dovranno essere immediatamente versate dai soci all'atto dell'ammissione.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini sopra previsti unitamente al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dal consiglio di amministrazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

I soci lavoratori, inoltre:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;

b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;

e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

I soci lavoratori, inoltre:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;

- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

- mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;

- contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad al-

tre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

Il consiglio di amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

I soci hanno inoltre il diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese. Eguale diritto spetta al rappresentante comune degli obbligazionisti in relazione al libro delle obbligazioni e al libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e al rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari ed ai singoli possessori per il libro degli strumenti finanziari, ai singoli obbligazionisti per il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti.

I soci inoltre, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

I diritti inerenti all'esame dei libri di cui ai commi precedenti, non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ART. 10 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio lavoratore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 11 RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio lavoratore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro subordinato sia cessato per qualsiasi motivo;
- d) si trovi in particolari e gravi situazioni personali o familiari .

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, il consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al

socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale.

Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale ed al rapporto mutualistico, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Il recesso del socio non comporta, fatta eccezione per il caso di cui alla precedente lettera c) e salvo diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, l'automatica cessazione dell'ulteriore rapporto di lavoro subordinato.

ART. 12 ESCLUSIONE

L'esclusione è pronunciata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio lavoratore:

- 1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- 3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 6 o di contravvenzione, senza la prevista autorizzazione, ai divieti ed alle prescrizioni di cui all'articolo 9;
- 4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro subordinato:
 - a) per mutuo consenso
 - b) per dimissioni
 - c) per licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
 - d) per licenziamento per giustificato motivo oggettivo
- 5) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare alle attività dell'impresa sociale;
- 6) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché dalle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico;
- 7) che senza giustificato motivo e pur dopo formale intimazione scritta, si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- 8) che, senza autorizzazione degli organi della cooperativa, svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- 9) che venga condannato, con sentenza definitiva, per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale;
- 10) che, per fatto ad esso imputabile, arrechi danni gravi alla cooperativa, anche ledendone, in qualsiasi modo, verso soggetti terzi l'immagine pubblica;
- 11) che promuova o ponga in essere azioni o mantenga condotte atte a creare in seno alla cooperativa dissidi o disordini

	pregiudizievoli per la stessa o per gli altri soci;
	12) che, senza giustificato motivo, si rifiuti, benché formalmente invitato, di partecipare alle attività della cooperativa o di rendere le prestazioni ad esso richieste nell'ambito del rapporto mutualistico; 13) che, senza giustificato motivo, e pur dopo formale diffida, non eseguano entro il termine loro fissato dal Consiglio di Amministrazione i versamenti previsti dallo statuto o il pagamento di altri loro eventuali debiti verso la Cooperativa per qualsiasi titolo; 14) che non abbiano comunicato il cambio di indirizzo rendendosi irreperibili per un periodo superiore a sei mesi; sarà considerato irreperibile il socio qualora sia restituita al mittente, perché il destinatario risulta sconosciuto all'indirizzo indicato, qualunque comunicazione inviata a mezzo posta all'indirizzo risultante dalla domanda di ammissione a socio o a quello da ultimo comunicato dal socio alla Cooperativa. 15) che violi i doveri di riservatezza derivanti dal vincolo associativo e dall'eventuale rapporto di lavoro. L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale ed ai rapporti mutualistici, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal consiglio di amministrazione. Fatto salvo quanto previsto al punto 4 del primo comma del presente articolo, in caso di esclusione ai sensi dei numeri 3, 6, 8, 9, 10, 11 e 12 del primo comma, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà contestualmente di diritto, salvo specifica, diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione. L'esclusione ai sensi dei numeri 1, 2, 5, 7 del primo comma non determina la risoluzione del rapporto di lavoro, salvo diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione. ART. 13 CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci lavoratori destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci lavoratori e la cooperativa, in merito a provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali materie, saranno demandate alla decisione del collegio arbitrale, regolato dall'articolo 46 del presente statuto. I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del consiglio dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi. ART. 14 DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE I soci lavoratori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le quote

da essi sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo articolo 28 del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio lavoratore, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito, deve essere eseguito entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per il capitale assegnato al socio ex articolo 2545 sexies del codice civile, la liquidazione o il rimborso possono essere corrisposti, unitamente agli interessi legali, in più rate entro il termine massimo di cinque anni.

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

I soci receduti o esclusi possono essere riammessi alla Cooperativa. Nella domanda di eventuale riammissione dovrà essere espressamente dichiarato il superamento delle cause del precedente recesso o della esclusione.

ART. 15 MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio lavoratore, gli eredi conseguono il diritto al rimborso delle azioni da lui effettivamente versate ed eventualmente attribuite, nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14.

Gli eredi del socio lavoratore deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle azioni, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ART. 16 PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci lavoratori receduti od esclusi e gli eredi del socio lavoratore deceduto dovranno richiedere il rimborso delle azioni loro spettanti entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio di amministrazione a riserva legale indivisibile.

ART. 17 TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato conformemente alle disposizioni del regolamento interno, approvato dall'assemblea dei soci, in applicazione della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto della natura subordinata del rap-

	porto di lavoro instaurato con i medesimi.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, potranno trovare applicazione gli istituti previsti e disciplinati dalla legge per i casi di sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa dei lavoratori subordinati. Nell'eventualità di una crisi aziendale potrà trovare applicazione, oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente per i rapporti di lavoro subordinato, quanto indicato dal regolamento interno approvato dall'assemblea dei soci in applicazione della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni. TITOLO IV SOCI FINANZIATORI ART. 18 SOCI FINANZIATORI Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 c.c. Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento ART. 19 CONFERIMENTI I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa. A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 24, lett. a), punto 2), del presente Statuto. I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 250 (duecentocinquanta) ciascuna. La cooperativa ha la facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, codice civile. ART. 20 ACQUISTO DELLA QUALITA' DI SOCIO FINANZIATORE L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria con la quale devono essere stabiliti: a) l'importo complessivo dell'emissione; b) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	

misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrispo-

sto ai soci lavoratori;

c) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio finanziatore può esercitare la facoltà di recesso.

Il rapporto con i soci finanziatori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

ART. 21 DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI FINANZIATORI

Fatte salve specifiche disposizioni di legge o di statuto, a ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun socio finanziatore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro tale limite, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, i soci finanziatori sono obbligati:

- a) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dall'apposito regolamento;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti della cooperativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, relativamente alle disposizioni ad essi applicabili.

ART. 22 TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI FINANZIATORI

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea ordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei finanziatori possono essere trasferite esclusivamente previo gradi-

	mento motivato del consiglio di amministrazione.	
	Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente. ART. 23 RECESSO DEI SOCI FINANZIATORI Il recesso dei soci finanziatori è disciplinato dall'articolo 2437 e seguenti del codice civile. Ai soci finanziatori spetta inoltre il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni. In questo caso, come in caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutata ai sensi del successivo art. 28 del presente statuto, e dedotte eventuali perdite imputabili ai sensi di legge. ART. 24 POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA Con deliberazione dell'assemblea ordinaria, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, Legge. 31 gennaio 1992, n. 59 e dall'articolo 5 del presente statuto. In tal caso la cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Il valore di ciascuna azione è di euro 100 (cento). Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato. Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai lavoratori dipendenti ed ai soci della cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci lavoratori. All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni	

	o quote.
	I possessori di azioni di partecipazione cooperativa parteci- pano all'assemblea speciale, di cui all'art. 6 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59. La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperati- va è disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea or- dinaria dei soci che dovrà determinare anche l'eventuale du- rata minima del rapporto sociale. La cooperativa ha la facoltà di non emettere i titoli ai sen- si dell'art. 2346, comma 1, codice civile. I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono ob- bligati: a) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di emissione; b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle de- liberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limita- tamente alle disposizioni ad essi applicabili. TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO ART. 25 PATRIMONIO SOCIALE Il patrimonio della cooperativa è costituito: a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da: 1) da un numero illimitato di azioni nominative dei soci la- voratori ciascuna non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque) né su- periore al limite massimo stabilito dalla legge; 2) dalle azioni nominative dei soci sovventori di cui al pre- cedente Titolo IV, destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il poten- ziamento aziendale, di cui all'articolo 5 del presente statu- to; 3) dalle azioni di partecipazione cooperativa, destinate alla realizzazione dei programmi pluriennali di sviluppo e ammo- dernamento di cui all'art. 24; b) dalla riserva legale indivisibile, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 28, e dal valore delle quote od azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti; c) dalla riserva straordinaria; d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge. e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate. Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci lavoratori, né durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento. ART. 26 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni

	anno.
	Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge. Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile. Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci, per l'approvazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tali condizioni sono certificate dal consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione. ART. 27 RISTORNI L'assemblea che approva il bilancio può deliberare l'erogazione del ristorno in favore dei soci lavoratori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalle leggi vigenti in materia, dal presente statuto e dal relativo apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci. Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità e quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali, in via generale, debbono considerare gli elementi utili di valutazione che concorrono a determinare i trattamenti economici complessivi percepiti da ciascun socio. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio mediante aumento delle rispettive quote, con l'emissione di nuove azioni, mediante l'emissione di strumenti finanziari o tramite erogazione in busta paga. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dagli amministratori. ART. 28 DESTINAZIONE DELL'UTILE L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 27 e successivamente sulla ripartizione dell'utile netto destinando: a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria; b) una quota degli utili netti annuali ai fondi mutualistici per

la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con

le modalità previste dalla legge;

c) un eventuale dividendo potrà essere attribuito ai soci nella misura che sarà determinata dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 del codice civile ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza;

d) una eventuale quota, su delibera dell'assemblea, potrà essere devoluta ai fondi di riserva oppure in aumento della quota destinata agli scopi di cui alla lettera b), detratta la quota di cui alla lettera a).

e) un'eventuale quota a remunerazione del capitale in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici previsti per le cooperative a mutualità prevalente, da distribuire:

- 1) ai soci lavoratori;
- 2) ai soci sovventori nella misura attribuita ai soci lavoratori aumentata fino a un punto;
- 3) ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa nella misura attribuita ai soci lavoratori aumentata fino a due punti;
- f) quanto residua alla riserva straordinaria.

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

TITOLO VI

GOVERNO DELLA SOCIETA'

ART. 29 ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci;
- e) l'Assemblea Speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa

SEZIONE I - ASSEMBLEE

ART. 30 CONVOCAZIONE

La partecipazione attiva e continuata del socio a tutte le assemblee è un dovere sociale, e nello stesso tempo, costituisce la condizione prima per l'attuazione dell'autogestione cooperativa.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Le assemblee sono convocate da parte del consiglio di amministrazione mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, secondo le seguenti modalità, alternative tra loro:

- a) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale almeno quindici

giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

b) pubblicazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, su almeno uno dei seguenti quotidiani: il sole 24 ore, Italia Oggi, Il Corriere della Sera, La Repubblica, La Sicilia, La Gazzetta del Sud;

c) consegna o spedizione di avviso, redatto su qualsiasi supporto, con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica, che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Il consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite nel precedente comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione alle assemblee.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativo e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale, purchè nel territorio nazionale.

ART. 31 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del consiglio di amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche l'eventuale bilancio preventivo;

2) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto disposto nel successivo articolo 38 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;

3) determina la misura degli eventuali compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;

4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il presidente e fissa i compensi loro spettanti, delibera l'eventuale revoca;

5) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile ex articolo 2409 quater del codice civile, secondo quanto previsto nel successivo art. 43 del presente statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;

6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art. 2409 bis del codice civile, se nominato;

7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;

8) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte

dal consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente

convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;

9) delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e dalle leggi vigenti in materia;

10) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge;

11) delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto;

12) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

13) delibera le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 5 del presente statuto approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa.

L'assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza ed autorizza inoltre il consiglio di amministrazione, ferma restando la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti, sulle seguenti materie e su ogni altra materia rimessa ad autorizzazione dell'assemblea dal presente statuto:

ART. 32 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione:

· la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;

· la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile;

· l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;

· gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative;

· il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

ART. 33 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e salvo diversa previsione di legge o del presente statuto, è validamente costituita:

· in prima convocazione, quando intervengano o siano rap-

	presentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;	
	· in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto. Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. Tuttavia: a) per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente a condizione che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci e con il voto favorevole dei tre quinti dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati; b) per la soppressione delle clausole mutualistiche, previste all'art. 2514 del codice civile ed agli articoli 25, 28 e 44 del presente statuto, l'assemblea sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente a condizione che siano presenti o rappresentati almeno i due terzi degli aventi diritto ed con il voto favorevole dei tre quarti dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati. ART. 34 INTERVENTO - VOTO RAPPRESENTANZA Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci lavoratori e nel libro dei soci finanziatori da almeno tre mesi e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci finanziatori dal precedente articolo 24 del presente statuto. Ciascun socio persona fisica ha diritto ad un voto. Ad ogni Ente socio è attribuito un solo voto, se la quota versata non supera il massimo stabilito dalla legge per i soci persone fisiche, e n. 5 cinque voti se la quota versata, qualunque sia il suo ammontare, superi questo limite. A tutti i detentori delle azioni di finanziamento, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. Ciascun socio, per esercitare il diritto di voto, deve risultare iscritto da almeno tre mesi nel libro dei soci e in regola con il versamento della azione. Ogni socio lavoratore ha un solo voto, qualunque sia l'importo della sua quota. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci finanziatori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti i	

voti dei soci finanziatori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio lavoratore o finanziatore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.

Le deleghe debbono essere conservate tra gli atti sociali ed il loro numero complessivo deve essere menzionato nel verbale dell'assemblea.

Ciascun socio potrà rappresentare un massimo di cinque soci.

Le deleghe non debbono essere lette in assemblea, neppure se vi sia un'espressa richiesta in tal senso.

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un quinto del numero complessivo dei soci lo richieda, mediante lettera raccomandata al Legale Rappresentante della Società, potrà ottenere la visione dei documenti sociali richiesti, con indicazione del rappresentante comune delegato all'esame. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per l'omesso versamento della azione sociale, la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Società.

Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di invitare, di volta in volta, alle assemblee anche persone diverse dai soci, quali dipendenti, autorità, rappresentanti del movimento cooperativo, che potranno partecipare ai lavori dell'assemblea senza diritto di voto.

ART. 35 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta da un socio designato dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni, avvalendosi, qualora lo ritenesse necessario di tre o più scrutatori.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ART. 36 ASSEMBLEE SEPARATE

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 codice civile la cooperativa istituisce le assemblee separate. Al fine di consentire la massima partecipazione dei soci, le assemblee separate potranno altresì essere istituite dal consiglio di amministrazione ogni qualvolta lo ritenesse opportuno in considerazione del numero complessivo dei soci raggiunto dalla cooperativa e dell'importanza degli argomenti da trattare.

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in gruppi, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali gruppi potranno essere creati anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per il funzionamento della cooperativa.

Ciascun gruppo non può essere formato con un numero inferiore a quaranta soci. Qualora il numero di soci di un gruppo si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci al gruppo più vicino.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

ART. 37 ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

L'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci, viene convocata dal consiglio di amministrazione della cooperativa, o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Per partecipare alle assemblee speciali, i possessori di a-

zioni di partecipazione cooperativa devono depositare i titoli, qualora emessi, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea presso la sede sociale ovvero essere iscritti a libro soci da almeno cinque giorni.
L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

SEZIONE II

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

ART. 38 AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' - NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

La società può essere amministrata da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove consiglieri eletti anche fra non soci dall'assemblea. Nel caso in cui l'Amministrazione della società sia affidata a non soci, la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.
L'Organo Amministrativo ha diritto ad un compenso annuale determinato dai soci.
L'amministratore o gli amministratori restano in carica tre esercizi o fino a revoca, per come verrà stabilito dall'assemblea.
Gli amministratori sono rieleggibili, entro i limiti massimi previsti dalla legge.
Fermo restante quanto disposto dall'art. 2390 codice civile, il consiglio di amministrazione potrà determinare un limite al cumulo delle cariche.
Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto, entro i limiti complessivi fissati dall'assemblea.
Il consiglio elegge nel suo seno il presidente e il vicepresidente; il consiglio di amministrazione può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, oppure ad un comitato esecutivo; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.
Gli amministratori o il comitato esecutivo, cui siano stati affidati particolari incarichi, riferiscono periodicamente, e in ogni caso almeno ogni sei mesi, al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e

dalle sue controllate.

ART. 39 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DELL'AMMINISTRATORE UNICO

L'amministratore unico o, in alternativa, il Consiglio di Amministrazione fanno tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa.

L'amministratore unico o, in alternativa, il presidente del consiglio di amministrazione, ha la rappresentanza della società.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Spetta pertanto al Consiglio di amministrazione o all'amministratore unico il potere di compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli che, per disposizione di legge o statuto, siano riservati all'assemblea dei soci.

In particolare, al consiglio di amministrazione o all'amministratore unico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, competono il potere di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato ed eventuali bilanci preventivi, nonché la relazione sulla gestione che deve indicare, tra l'altro, specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con la caratteristica di mutualità prevalente della cooperativa;
- c) predisporre i regolamenti interni previsti dallo statuto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- d) deliberare la stipula di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- e) deliberare sugli acquisti e sulle alienazioni e permuta di beni immobiliari e mobiliari, e su tutte le materie di cui al proprio oggetto sociale, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali;
- f) concedere avalli, fideiussioni e ogni altra forma di garanzia;
- g) conferire deleghe o procure, sia generali che speciali, nonché nominare il direttore generale;
- h) assumere o licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni e nominare direttori generali o qualifiche affini, anche dirigenziali, definendone mansioni e compensi;
- i) curare le relazioni con i sindacati di categoria per ogni questione attinente i rapporti di lavoro;
- l) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci, salvo quanto riservato all'assemblea dal presente statuto e dalla legge;
- m) designare le persone che rappresentano la cooperativa nelle assemblee degli organismi e società a cui la cooperativa aderisce, nonché i candidati a ricoprire cariche all'interno

	dei medesimi organismi e società;
	n) autorizzare a compiere qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico o privato, quali, a titolo esemplificativo, apertura, utilizzazione, estinzione di conti correnti e compimento di operazione bancaria, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui, con concessione di tutte le garanzie anche ipotecarie; cessione, accettazione, emissione, girata, avallo sconto, quietanza di crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere; o) consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni di ipoteche e trascrizioni anche senza l'estinzione dei crediti garantiti o intimati, costituire pegni o cauzioni, consentire qualsiasi genere di annotamento presso pubblici registri; p) concorrere a gare d'appalto per lavori, opere e servizi inerenti e per l'affidamento di concessioni; q) deliberare l'istituzione di succursali, agenzie e rappresentanze; r) deliberare di costituire e partecipare, sotto qualsiasi forma, in consorzi o in società di qualsiasi tipo ed oggetto; s) deliberare l'emissione di titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi di legge. Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. ART. 40 CONVOCAZIONE E RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o dal vicepresidente, o in mancanza dal consigliere in carica più anziano di età, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Rientrano tra i compiti del presidente il coordinamento dei lavori del consiglio di amministrazione, nonché provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le riunioni del consiglio di amministrazione possono essere tenute anche in video o teleconferenza, o con altri mezzi di telecomunicazione, purchè tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti.

	ti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; a parità di voti prevale il voto del presidente. Le votazioni sono palesi. Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate, entro novanta giorni, dal collegio sindacale, dagli amministratori assenti o dissenzienti. Ai sensi di legge possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti. ART. 41 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLA SOCIETÀ Il presidente del consiglio di amministrazione e della cooperativa è nominato dal consiglio tra i suoi membri che siano soci lavoratori. Il presidente o l'amministratore unico hanno la firma e la rappresentanza legale della cooperativa. Al presidente o all'amministratore unico, in particolare, competono: a) la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere autorizzati dal consiglio di amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale; b) la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori nelle lite attive e passive riguardanti la cooperativa presso qualunque organo e grado di giurisdizione ordinaria e speciale; c) l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti; d) gli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma,

del Codice civile per la iscrizione nel Registro delle imprese dei consiglieri e dall'articolo 2400, terzo comma, per l'iscrizione della nomina e della cessazione dei Sindaci;
e) la facoltà di riscuotere da chiunque, comprese le pubbliche amministrazioni e i privati, ed effettuare pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone ed ottenendone liberatorie quietanze.
Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte al vice presidente o a uno o più membri del consiglio, nonchè, con speciale procura, al direttore generale, dallo stesso nominato, oltre che a dipendenti o soci della cooperativa e a terzi.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutte le di lui attribuzioni spettano al vice presidente, o all'amministratore opportunamente delegato.
Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.

SEZIONE III

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

ART. 42 COLLEGIO SINDACALE

Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c., la società è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea la quale designa altresì il presidente e ne determina la retribuzione annuale. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Per decisione dei soci, la società potrà essere controllata da un collegio sindacale o da un revisore unico.
Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa e sul suo concreto funzionamento.
A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.
Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, codice civile. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.
I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bi-

lancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

ART. 43 CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile può essere esercitato da una società di revisione ai sensi degli articoli 2409 bis e seguenti del codice civile.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 44 SCIoglimento ANTICIPATO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento anticipato della cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di legge, è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale decide:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della cooperativa;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliori realizzo.

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- d) il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa e i dividendi eventualmente maturati;
- e) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci finanziatori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;
- f) il rimborso delle quote versate dai soci lavoratori e ad essi attribuite ai sensi del precedente art. 28, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati.

ART. 45 DISPOSIZIONI GENERALI

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del codice civile e dagli artt. 25, 28 e 44 del presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

ART. 46 CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale e/o mutualistico, ivi comprese quelle relative alla validità, interpretazione e applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere sottoposte in via preliminare ad un organismo di mediazione ritualmente accreditato presso il Ministero della Giustizia. In particolare, l'organismo di mediazione da adire dovrà essere ubicato nella pro-

vinchia in cui si trova la sede legale della società.

In caso di esito negativo della procedura di mediazione la risoluzione della controversia verrà devoluta ad un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura del Presidente del Tribunale dle luogo in cui ha sede la cooperativa; l'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del presidente del collegio.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.

La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto, determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

F.to Giacoppo Angelo
notaio Silverio Magno

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, rilasciata ai sensi dell'articolo 22 commi 1-2-3 del D.Lgs n.82 del 7/3/2005, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.